

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara - Presidente -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. AMBROSI Irene - rel. Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -
Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2021 R.G. proposto da:

FIDEIUSSORE A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. omissis, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in ROMA, piazza Cavour;

- ricorrente -

contro

BANCA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. omissis, unitamente all'avvocato omissis, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio del secondo;

- controricorrente -

e contro

BANCA 2(già **BANCA 2 SPA**), e per essa **BANCA SERVICING** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in ROMA, Piazza Cavour;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. xxxx/2021 depositata il 05/07/2021;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che:

1. Con atto di citazione notificato in data 04/10/2017, A.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Monza, **BANCA 1** dante causa di **BANCA 2 SPA** chiedendo nel merito di dichiarare nullo/annullabile/inefficace il recesso unilaterale della banca **BANCA 1** dagli affidamenti in favore di **SOCIETA' DEBITRICE**, per mancanza di giusta causa e, di conseguenza, dichiarare nulla/annullabile/inefficace l'escussione della garanzia fideiussoria nei confronti di A.A. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 115.028,40, dichiarare il fideiussore liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c., per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte di **BANCA 1**, con vittoria di spese;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

con comparso di costituzione e risposta si costituiva in giudizio **BANCA 1** chiedendo il rigetto di ogni avversa istanza perchè infondata in fatto e in diritto ed in via subordinata, la condanna dell'opponente nella sua qualità di fideiussore a pagare in favore della banca la somma capitale di Euro 113.191,53, quale saldo dovuto in relazione al rapporto dedotto in giudizio, oltre interessi convenzionalmente pattuiti dal dovuto al saldo, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dalla domanda al saldo oltre le spese; in ogni caso: condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alle spese ed anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;

con comparso di intervento datata 18/06/2019 interveniva in giudizio **BANCA 2 SPA** quale successore a titolo particolare D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 e art. 111 c.p.c., di **BANCA 1** riportandosi integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto dalla predetta banca;

con sentenza n. xxxx/2019 il Tribunale di Monza rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo, rigettava le domande dell'opponente, dichiarando ammissibile l'intervento di **BANCA 2 SPA** e irripetibili le spese di **BANCA 2 SPA** con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta;

2. avverso la decisione del Tribunale proponeva appello A.A.; si costituiva **Banca BANCA 1** chiedendo il rigetto dell'appello;

la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. xxxx/2021 rigettava l'appello, confermava la sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante alle spese di lite;

3. avverso la decisione della Corte d'appello, A.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; ha resistito con controricorso a **BANCA 2** (già **IFIS NPL s.p.a.**) e per essa, **BANCA SERVICING** e **BANCA 1 s.p.a.**;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

entrambe le parti resistenti hanno depositato rispettive memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

1. Con il **PRIMO MOTIVO** di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in particolare, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto il difensore di **BANCA 1** munito di idonea procura alle liti nel giudizio monitorio, sebbene la relativa procura fosse stata rilasciata al difensore Avv. omissis da **BANCA 1 s.p.a.**, soggetto appartenente allo stesso gruppo societario, ma diverso da **BANCA 1**;

1.1. il motivo è inammissibile;

il ricorrente reitera la censura già formulata ed esaminata come infondata dalla Corte territoriale e mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata nella quale è espressamente e chiaramente affermato che la procura prodotta nel fascicolo del giudizio monitorio risulta correttamente rilasciata all'avvocato omissis da **BANCA 1** ed è diversa ed ulteriore rispetto a quella criticata dall'allora appellante A.A. (e qui rievocata dallo stesso odierno ricorrente), cioè quella rilasciata da **BANCA 1 Spa** tramite la mandataria **MANDATARIA**, al predetto avvocato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (pag. 10 della sentenza impugnata);

2. con il **SECONDO MOTIVO** di ricorso, il ricorrente denuncia l'omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in particolare, la Corte d'appello avrebbe fornito una "motivazione inadeguata,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

insufficiente e/o contraddittoria in merito ad un fatto controverso e certamente decisivo ai fini della decisione" riguardante l'apertura del credito in favore della società debitrice (**DEBITRICE**) per Euro 100.000,00, che era avvenuta "sin dall'apertura del conto corrente bancario" nel dicembre 2007, e non, come affermato dal Tribunale e dalla Corte d'appello, nel febbraio 2016; sostiene che vi era stato un evidente errore tecnico di caricamento del documento attestante tale circostanza (doc. 4) nel sistema informatico (PCT), ritenuto dal giudice d'appello "prodotto in maniera incompleta", errore però non imputabile all'opponente; secondo il ricorrente, dall'esame di tale circostanza risultava l'inesistenza dello sconfinamento, dato che **BANCA 1** aveva concesso un affidamento a **DEBITRICE** per Euro 100.00,00 nel 2007 e un altro distinto, per Euro 20.000,00, nel 2013, con conseguente assenza di sconfinamento a carico della debitrice principale, tale da giustificare la revoca degli affidamenti ed il trattenimento dell'intero ammontare della garanzia prestata;

2.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso;

In via generale, è ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel luglio del 2021 - il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza (e non più, della insufficienza), per l'altro, solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

il ricorrente, sebbene denunci formalmente l'omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l'omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare, del mancato esame del doc. 4 (in merito al cui contenuto non illustra peraltro alcunchè) per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito;

una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 dell'8 ottobre 2014, Rv. 632914; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018);

nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come correttamente rilevato dalle stesse parti resistenti, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall'istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa;

3. in conclusione, il ricorso è inammissibile, le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in favore delle parti resistenti come da dispositivo;

Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna del ricorrente al pagamento di somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, non risultando manifesto un abuso dello strumento processuale con riferimento a questo giudizio di legittimità;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti resistenti, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023

EX PARTE